

TI_GERICHTE 38.2011.7 vom 15. September 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2011.7_d20100915

FR: TI_GERICHTE 38.2011.7 du 15 septembre 2010

IT: TI_GERICHTE 38.2011.7 del 15 settembre 2010

Regeste

Irricevibilità del ricorso contro dec.su opp. di diniego delle ID da gennaio ad aprile 2010 per non aver fatto valere il relativo diritto entro il termine legale. Il ricorso al TCA è in effetti tardivo. Inoltre non vi è alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso

Erwägungen

E. 38

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4). Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all'art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pp. 130s). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479). 2.3. Nella concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata del 2 novembre 2010, inviata per raccomandata il medesimo giorno, non è stata ritirata dall'assicurato, la Posta avendola restituita all'amministrazione il 12 novembre 2010. Il 25 novembre 2010 la Cassa CO 1 ha rinviato all'assicurato la decisione su opposizione per posta normale (cfr. Doc. VI+1/3). Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 12 novembre 2010, ultimo giorno di giacenza presso l'Ufficio postale (cfr. art. 38 LPGA, applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305; STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010; STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STFA H 134/04 del 22 febbraio 2005), ed è giunto a scadenza lunedì 13 dicembre 2010. Entro questa data, dunque, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'impugnativa a questo Tribunale o a un ufficio postale svizzero (cfr. STF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009). Consegnato alla Posta, per contro, solo il giovedì 23 dicembre 2010 è pervenuto al TCA il 27 dicembre 2010 (cfr. Doc. I e busta allegata). 2.4. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi

adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. Prima dell'entrata in vigore della LPGa, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Il TCA constata che, dallo scritto dell'assicurato del 22 dicembre 2010, non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso. Il ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.